

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Claudio Giulio Rizzato

Deliberazione n. 98 del 16 novembre 2021

OGGETTO: Definizione della controversia G. R. / VODAFONE ITALIA SPA (HO. MOBILE - TELETU)
(GU14/411018/2021)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

Preso atto inoltre della presenza del dott. Giorgio Marsiglio, funzionario dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto, in sostituzione – ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato - del Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona, assente per impedimento;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 3 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"* (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di G. R. del 01/04/2021 acquisita con protocollo n. 0160344 del 01/04/2021;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

UTENTE dichiara quanto segue: In data 02/09/2020, tramite il portale internet vodafone.it, parte attrice sottoscriveva il contratto per l'attivazione del servizio Fibra Vodafone Unlimited, comprensivo di servizio fonia, internet a banda-larga e Vodafone Tv. Le condizioni generali di abbonamento predisposte da Vodafone la obbligano ad attivare la linea fibra entro 60 giorni massimo dalla data dell'ordinazione e la Vodafone Tv entro 7 giorni dall'attivazione della linea fibra. In data 03/11/2020, attesa la mancata attivazione alle richieste di informazioni sullo stato dell'attivazione della linea de qua, tramite il mio legale, sollecitavo senza successo l'attivazione della linea in parola, richiedendo contestualmente un indennizzo per i suddetti ritardi. A nulla è valsa la procedura d'urgenza a seguito della quale è stato emanato ordine a Vodafone di attivare la linea, così come quella di conciliazione, conclusasi con un nulla di fatto. Nonostante i continui ed ulteriori solleciti telefonici, la linea fibra non era attivata sino a quando, in data 25/02/2021, Vodafone ha comunicato la impossibilità di attivare il suddetto servizio senza alcuna specifica motivazione. Preso atto di ciò, in data 13/03/2021, ho proceduto ad ordinare una linea fibra con l'operatore telefonico TIM che era attivata IN SOLI 3 (TRE) GIORNI dalla richiesta, precisamente il 16/03/2021. Purtroppo, però, dovrò pagare euro 29,90 per 24 mesi, anziché euro 20,90 come sarebbe accaduto se Vodafone avesse attivato la propria offerta. Con memoria di replica depositata in data 03.06.21, l'utente precisa quanto segue: La compagnia telefonica convenuta, solo in tale sede e per la prima volta, imputa la mancata esecuzione della propria prestazione a non meglio specificati problemi di natura tecnica, senza peraltro fornire la prova di tali impedimenti, come cause di esonero da responsabilità per inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 del Codice civile e delle norme vigenti in materia di telecomunicazioni, producendo ad esempio un rapporto di intervento tecnico con esito negativo effettuato sul luogo dell'attivazione e/o la prova delle attività eventualmente svolte per rimuovere gli ostacoli. Ed ancora, quest'ultima non ha dato prova di aver informato l'istante in ordine alle presunte ed indimostrate criticità tecniche riscontrate nel corso della procedura di attivazione dei servizi in contestazione, in ossequio ai criteri uniformi di trasparenza e chiarezza, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'allegato A), alla delibera n. 179/03/CSP. In realtà, alcun problema tecnico è mai stato rappresentato all'utente durante la intera fase di attivazione della linea FIBRA in parola, né tantomeno durante le procedure di conciliazione e di urgenza. Era solo nelle more del presente procedimento di definizione (esattamente in data 25/02/2021) che Vodafone, per la rima volta, comunicava all'istante la presunta esistenza dei citati problemi tecnici che avrebbero, a suo dire, determinato il KO della pratica di attivazione (vedi sms allegato al fascicolo) Al contrario, alcun problema era rappresentato in precedenza all'utente, eccezion fatta per una presunta assenza di autorizzazione ad accedere ai locali proprietà della Sig.ra R. rilasciata dall'amministratore del condominio lamentata in sede di provvedimento temporaneo. Tale circostanza, tra l'altro, è rimasta del tutto indimostrata non avendo Vodafone Italia S.p.A. prodotto ad esempio prova di una eventuale richiesta in tal senso inoltrata all'amministratore. Ciò posto, è doveroso ricordare che nel caso in cui sia dedotto in giudizio l'inesatto adempimento di un'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ai sensi dell'art. 1218 C.C. (Cassazione Civile n. 18200/2020; 3996/2020; 1634/2020; 29871/2019; 13685/2019; 98/2019; 15328/2018, solo per citare le più recenti.), ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi. Ed ancora, secondo l'ormai consolidato orientamento Agcom (ex multis, Delibere n. 100/11/CIR e 143/11/CIR), gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale. Ne consegue, pertanto, che qualora l'utente lamenti il ritardo nell'attivazione del servizio rispetto alle tempistiche stabilite, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze o problematiche tecniche o difficoltà ad esso non imputabili. “In questi

casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo 'formale' ai motivi tecnici, dovendo l'utente essere messo in grado di comprendere quanto accaduto" (Corecom Abruzzo, delibera 31/18; conf. Corecom Emilia, delibera 100/2020). Ad ogni modo, era lo stesso CORECOM Veneto, come detto, che ordinava a Vodafone l'attivazione del profilo fibra richiesto dall'utente entro la data del 17/12/2020 sulla base della documentazione dalle parti e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento (provvedimento temporaneo n. GU5/359476/2020 del 10/12/2020). SUGLI INDENNIZZI DA RICONOSCERE IN FAVORE DELLA SIG.RA R. Per l'individuazione degli indennizzi da applicare nel caso di specie deve assumersi a parametro di riferimento il regolamento di cui all'allegato A della delibera Agcom m. 73/11/CONS, poi modificato con la delibera n. 347/18/CONS, che disciplina nei termini che seguono i casi di inadempimento contrattuale da parte degli operatori telefonici: - l'art. 4 per omessa o ritardata attivazione del servizio, secondo cui: 1) Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio attivato pari ad euro 7,50 per ogni giorno di ritardo (comma I°). 2) Nel caso, invece, di ritardo nell'attivazione di un servizio accessorio, quale la Vodafone Tv, l'indennizzo previsto è di euro 2,50 (comma II°). - l'art. 12 comma I° per mancata o ritardata risposta ai reclami: 3) Nel caso di mancata o ritardata risposta ai reclami al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 300,00. Proprio sulla scorta delle suddette delibere, il Tribunale di Palermo, in un caso del tutto simile a quello che ne occupa, ha condannato una compagnia telefonica a rifondere il cliente con una serie di indennizzi automatici per il ritardo nell'attivazione di una linea voce e internet (sentenza n. 5720 del 2018). SULLE NORME VIOLATE DA PARTE DI VODAFONE. Vodafone si è resa inadempiente nei confronti della Sig.ra R. contravvenendo alle disposizioni di cui alle condizioni generali di contratto ed alla Carta del Cliente dalla stessa predisposta. Ed invero, con tale documento la compagnia telefonica si impegna ad attivare una linea fibra entro 60 giorni solari dalla richiesta dell'utente e la Vodafone Tv entro 7 giorni dall'attivazione della linea in parola. Purtroppo, come ampiamente provato nel corso del presente procedimento, la stessa non attivava nei suddetti termini i servizi richiesti dall'istante, comunicandogli la interruzione delle pratiche di attivazione soltanto in data 25/02/2021. In ultimo, si ricorda che i contratti sottoscritti tra le compagnie telefoniche e gli utenti, seppur disciplinate da norme regolamentari, sono pur sempre accordi di natura privata che, per l'effetto, sottostanno ai principi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni sancite dal Codice Civile e trasfuse nel c.d. Codice del Consumo che disciplina i rapporti tra i professionisti ed i consumatori. SULLA PROPOSTA DI INDENNIZZO DI EURO 300,00 INOLTATA ALLA SIG.RA R. Sul punto si fa presente che la proposta di indennizzo di Vodafone, seppur inoltrata a parte istante nelle more del procedimento di conciliazione, non aveva poi seguito nell'immediato tanto da costringere quest'ultima ad avviare il presente procedimento di definizione. SULL'ECCEPITO CONCORSO DI COLPA DELL'ISTANTE NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO. Al riguardo, le accertate condizioni fatto e tempo sopra descritte, unitamente alla corposa documentazione allegata alla procedura di conciliazione (in particolare gli sms di Vodafone e quelli di TIM), escludono categoricamente un eventuale concorso di colpa da parte dell'utente nella causazione dell'evento dannoso che ne occupa e/o del suo aggravamento. Ed invero, Vodafone Italia comunicava all'istante il KO della pratica di attivazione solo in data 25/02/2021, circostanza confermata dagli sms allegati al fascicolo telematico. Preso atto di ciò, in tempi relativamente veloci, segnatamente in data 16 marzo 2021, dopo una normale ricerca su internet per confrontare le diverse offerte presenti sul mercato, la Sig.ra R. procedeva a richiedere una nuova attivazione con il diverso operatore Tim proprio a dimostrazione dell'interesse ad avere una linea fibra a servizio della propria abitazione (si vedano comunicazioni TIM allegate). Stando così le cose, pertanto, si insiste nel riconoscimento in favore dell'istante degli indennizzi per come richiesti ed esplicitati nel modulo introduttivo del presente procedimento di definizione.

L'utente chiede:

- i. Indennizzo per il ritardo nell'attivazione della linea voce= dal 61° giorno successivo alla richiesta di attivazione (03/11/2020) alla data di comunicazione della impossibilità di attivare la linea da parte di Vodafone (25/02/2020);

- ii. l'indennizzo per il ritardo nell'attivazione della linea internet fibra= dal 61° giorno dalla richiesta di attivazione (03/11/2020) alla data di comunicazione della impossibilità di attivare la linea da parte di Vodafone (25/02/2020);
- iii. l'indennizzo per il ritardo nell'attivazione Vodafone TV= dall' 8° giorno successivo all'attivazione della linea fibra (richiesta di attivazione (10/11/2020) alla data di comunicazione della impossibilità da parte di Vodafone (25/02/2020);
- iv. l'indennizzo per la mancata risposta al reclamo, dal 46° giorno successivo alla data di segnalazione da parte dell'utente (04/12/2020) sino alla data di comunicazione della impossibilità da parte di Vodafone (25/02/2020).

2. La posizione dell'operatore

Vodafone evidenzia l'infondatezza delle richieste avanzate da parte ricorrente in quanto nessuna anomalia è stata riscontrata nell'erogazione del servizio a favore della Sig.ra R. Nello specifico, difatti, l'odierna esponente rappresenta che la pratica di attivazione per la rete fissa, aperta in data 2.9.2020, è stata annullata a seguito di un blocco tecnico non imputabile alla scrivente società. In virtù di quanto statuito dall'art. 4.1 delle condizioni generali di contratto, invero: "L'attivazione dei Servizi è subordinata all'accettazione del relativo ordine di abilitazione della linea da parte di Telecom Italia ed eventualmente da parte di altri operatori. In tutti i casi in cui l'ordine di abilitazione da parte di Telecom Italia (ed eventualmente di terzi operatori) venga negato e comunque in tutti i casi in cui Vodafone non sia tecnicamente in grado di attivare i servizi ADSL, Fibra o Fibra mista a Rame al Cliente, il Contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta.". Non si ravvisano, quindi, errori imputabili a Vodafone la quale, inoltre, in data 21.12.2020 ha altresì riscontrato il reclamo dell'istante con annessa proposta transattiva di euro 300,00. Nel merito, poi, si eccepisce che in base a quanto stabilito dalla Delibera 353/2019/CONS, articolo 20, comma 4, "L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso. Manca, inoltre, una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del Contratto, della Carta dei servizi nonché delle Delibere AGCOM, così come richiesto, invece, dalla suddetta Delibera. Né, tanto meno, la parte ricorrente ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano, conseguentemente, comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore odierno scrivente. In ultima analisi si eccepisce che la domanda dell'utente deve, comunque, essere rigettata poiché lo stesso non ha evitato, come avrebbe potuto usando l'ordinaria diligenza, il verificarsi del lamentato danno. L'art. 1227 c.c., difatti, statuisce che: "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza". Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, invero, l'ordinaria diligenza sopra citata si specifica nell'attivarsi positivamente secondo le regole della correttezza e della buona fede, ex art. 1175 c.c., con il limite delle attività che non siano gravose oltre misura (Cass. Civ. Sez. I, 12439/91). In relazione, poi, al grado di colpa in cui si attua la negligenza del creditore, deve essere rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione affermano come un comportamento omissivo caratterizzato dalla colpa generica sia sufficiente a fondare il concorso di colpa del creditore/danneggiato. L'Agcom, quindi, ha recepito il summenzionato principio, così stabilendo in una recente Delibera: "deve richiamarsi, al riguardo, il principio espresso dalle Linee guida di cui alla delibera n.276/13/CONS secondo cui "per la liquidazione degli indennizzi, si deve fare attenzione alla possibile applicazione di alcuni principi generali stabiliti dall'ordinamento, come, per esempio, quello di cui all'art. 1227 cod. civ. sul concorso del fatto colposo del creditore. In altre parole, se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto" (Del. N. 23/17/CIR). Sotto il

profilo amministrativo e contabile si precisa che l'utente è attualmente disattivo e non risulta essere tuttora presente alcun insoluto. Per tutto quanto sin qui esposto Vodafone Italia S.p.a. reitera le eccezioni più sopra indicate, contestando, altresì, le affermazioni dell'utente e, soprattutto, le richieste di indennizzo, storno e rimborso con conseguenziale, integrale, rigetto delle domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Dagli atti risulta che l'utente ha richiesto l'attivazione del servizio "Internet Unlimited" con contratto firmato in data 2 settembre 2020. Il servizio, che comprendeva la componente voce, la componente dati (Fibra) e la Vodafone TV, non è mai stato attivato dal gestore, il quale, soltanto in data 25 febbraio 2021 comunicava all'utente l'impossibilità ad attivare il servizio.

In merito, il ricorrente ha dichiarato che nessuna comunicazione – né scritta né orale – è mai pervenuta da Vodafone, prima del 25.02.21, in merito all'impossibilità di attivare il servizio richiesto.

In proposito giova richiamare la Carta del Cliente di Vodafone che alla voce "Standard specifici servizi fissi" prevede che il servizio debba essere attivato entro sessanta giorni dalla sottoscrizione e cioè, nel caso de quo, entro il 01.11.2020.

Secondo un principio oramai consolidato, qualora l'utente lamenti l'inadempimento o il ritardo rispetto alla richiesta di attivazione della linea rispetto alle tempistiche stabilite nelle Condizioni di contratto o con lo specifico accordo delle parti, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze non imputabili all'operatore stesso (per esempio la necessità di ottenere permessi amministrativi o autorizzazioni analoghe o fatti ascrivibili all'utente) ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa dell'operatore. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici, bensì l'utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto, così da poter scegliere, per esempio, se recedere dal contratto.

Allo stesso modo, l'operatore deve anche dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere gli ostacoli amministrativi o tecnici incontrati, per esempio documentando la tempestività delle richieste inoltrate, nel caso specifico, all'amministratore condominiale per ottenere l'autorizzazione a procedere con i lavori necessari per l'implementazione del servizio.

Nel caso di specie, Vodafone non ha depositato documentazione tale da provare di essersi effettivamente attivata con l'istante per informarlo in maniera esauriente delle problematiche tecniche e della prevedibile durata del disservizio. Alla luce di tali premesse, la mancata attivazione dei servizi è da ritenersi illegittima e meritevole di indennizzo.

Per quanto riguarda la richiesta sub i) si ritiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 4 del Regolamento sugli indennizzi (allegato A, delibera Agcom n. 347/18/CONS.) che viene quantificato in complessivi € 862,50= come di seguito specificato: € 7,50 x 115 giorni (dal 02.11.2020 – sessantunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto – al 25.02.2021 data in cui Vodafone ha comunicato l'impossibilità dell'attivazione del servizio).

Per quanto riguarda la richiesta sub ii) si ritiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui al combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 13, comma 2 del Regolamento sugli indennizzi che viene quantificato in complessivi € 1.150,00= come di seguito specificato: € 7,50 x 1/3 (trattandosi di fibra) x 115 giorni (dal 02.11.2020 – sessantunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto – al 25.02.2021 data in cui Vodafone ha comunicato l'impossibilità dell'attivazione del servizio).

Per quanto riguarda la richiesta sub iii) di indennizzo per il ritardo nell'attivazione del servizio Vodafone TV, si ritiene che, trattandosi di servizio accessorio gratuito, come si evince dal profilo tariffario sottoscritto, ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento sugli indennizzi che viene, quindi, determinato nella sua quantificazione massima pari a € 100,00=.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di indennizzo per la mancata risposta al reclamo si ritiene che la stessa non possa essere accolta in quanto Vodafone ha documentalmente dimostrato di aver riscontrato, in data 21 dicembre 2020, il reclamo del 04 novembre 2020.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. L'accoglimento parziale dell'istanza di R. G. nei confronti di VODAFONE ITALIA S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa. La società VODAFONE ITALIA S.p.A. è tenuta: a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'importo di € 862,50= a titolo di indennizzo per il ritardo nell'attivazione del servizio voce; a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'importo di € 1.150,00= a titolo di indennizzo per il ritardo nell'attivazione del servizio Fibra; a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'importo di € 100,00= a titolo di indennizzo per il ritardo nell'attivazione del servizio Vodafone TV.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Funzionario

Dott. Giorgio Marsiglio

Il Presidente

Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante

Arianna Barocco